

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1577-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE POLI)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 2008

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione  
dell'attività dell'INPS

d'iniziativa dei senatori POLI, TREU, GALLI, SACCONI, ALFONZI,  
VIESPOLI, PETERLINI, CUTRUFO, ROILO, LIVI BACCI,  
ZUCCHERINI, MONGIELLO, TOFANI, MORRA e TIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2007

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Poli ed altri e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che viene sottoposto al vaglio dell'Assemblea interviene nella materia previdenziale e assistenziale con le finalità sia di superare alcune discrasie che la normativa vigente determina nell'ambito delle modalità di pagamento dei contributi previdenziali e nell'accertamento delle condizioni reddituali dei pensionati, sia di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino, mirando ad una decisa implementazione dei processi di acquisizione del patrimonio informativo, di pertinenza del cliente o di altri enti pubblici o privati, necessari ad attivare celermente i processi produttivi. L'obiettivo è quello di giungere a una produzione snella evitando i costi dovuti a ritardi nell'acquisizione di flussi informativi e a tutte le attività prive di valore aggiunto, coerentemente con le recenti riforme ed innovazioni normative che hanno consentito una decisa accelerazione delle procedure. Tale obiettivo, inoltre, assume una particolare rilevanza anche in relazione alla scelta di procedere al riordino ed alla riorganizzazione degli enti previdenziali pubblici, con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale).

Per quanto concerne il merito dell'articolo, gli articoli 1 e 2, riguardanti le modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito, hanno carattere organizzativo e hanno lo scopo di eliminare alla radice le prestazioni indebite per motivi reddituali, allineando il termine iniziale dal quale ha valenza il reddito dichiarato dal percettore ai

fini della loro determinazione a quello degli assegni familiari.

La previsione normativa in oggetto, eliminando nei fatti le cause che determinano geneticamente le prestazioni indebite, è suscettibile di determinare un considerevole risparmio sui costi di gestione dell'INPS ed una riduzione delle tensioni sociali che periodicamente si determinano all'atto del recupero di prestazioni già erogate. Si prende così a riferimento il reddito conseguito rispetto al reddito presunto; in questo modo, il reddito dichiarato non è più presuntivo e produce i suoi effetti in un momento successivo a quello della dichiarazione, evitando il sorgere fisiologico dell'indebito. Si segnala, in particolare, che la Commissione ha accolto un nuovo testo dell'articolo 2, che, prendendo atto di alcuni rilievi avanzati informalmente dai competenti uffici del Ministero dell'economia (riguardanti anche la soppressione del successivo articolo 3 e dell'articolo 7) e accogliendo la condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, ha modificato il comma 3 del testo originario ed ha recepito altresì un'osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, prevedendo che la sospensione dell'erogazione della prestazione nel caso di mancata comunicazione dei dati reddituali da parte dell'interessato sia comunque preceduta da una comunicazione, ed effettuata non prima di trenta giorni dal ricevimento della medesima.

Sempre in relazione alle condizioni poste nel parere della Commissione bilancio, è stato soppresso l'articolo 3 del testo originario, suscettibile - anche a giudizio dei competenti uffici del Ministero dell'economia - di determinare aggravii di spesa, mentre con il nuovo articolo 3 si intende estendere, per

evidenti ragioni di omogeneità e di economicità dell'azione amministrativa, l'applicazione della norma dell'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, (secondo cui l'assicurato non può reiterare la domanda diretta a conseguire l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità se ha in corso un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento di tale diritto) anche alle domande volte ad ottenere i benefici previsti per gli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Con l'emendamento accolto dalla Commissione, si precisa tuttavia che sono fatte salve le istanze presentate in relazione ad un aggravamento delle condizioni di salute ovvero all'insorgenza di nuove patologie non precedentemente valutate.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 mirano a consolidare il flusso mensile delle informazioni retributive che pervengono all'INPS rendendo, in tal modo, pienamente operativa la trasmissione telematica dei dati retributivi e le informazioni per il calcolo dei contributi. Ciò consentirà il completamento del processo di aggiornamento dell'archivio e anagrafe dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli associati in partecipazione, per la più tempestiva erogazione delle prestazioni e rilascio dell'estratto conto certificativo. La disposizione prevede una sanzione, peraltro di limitato importo, a carico dei sostituti d'imposta e dei datori di lavoro che non assolvano i rispettivi obblighi previsti dall'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Commissione ha accolto un emendamento che sposta al 1° giugno 2008 la decorrenza della disposizione.

Sulla stessa linea di semplificazione si colloca la norma di cui all'articolo 5 inerente la dichiarazione dei redditi degli esercenti attività autonome. La norma introduce disposizioni sulle modalità di trasmissione dei dati

contributivi determinati all'interno nelle dichiarazioni dei redditi (quadro «R» del modello UNICO) dei soggetti esercenti attività autonome. L'obiettivo è una reingegnerizzazione del processo, che consenta all'INPS di conoscere tempestivamente gli elementi inerenti la determinazione dei contributi senza dover attendere gli esiti degli accertamenti reddituali condotti dall'Agenzia delle entrate. Il sistema attuale prevede, infatti, che la dichiarazione dei redditi debba essere trasmessa solo all'Agenzia delle entrate e che l'Istituto debba, quindi, attendere gli esiti di tali accertamenti e controlli (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi) per poter effettuare la riscossione degli importi effettivamente dovuti, risultanti a conguaglio, limitando la riscossione immediata alle somme versate in relazione ai minimi imponibili contributivi (ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233). La disposizione, prevedendo l'obbligo di trasmissione degli elementi inerenti la determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali anche all'INPS entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento della dichiarazione reddituale, consente di superare le criticità dovute a discontinuità o erronee ricostruzioni nei riguardi dell'INPS in anni precedenti a quello di riferimento.

Sempre in relazione alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio, inerente agli effetti finanziari della norma, è stato soppresso l'articolo 7, relativo alla trasmissione per via telematica all'INPS delle certificazioni di malattia: in proposito, tuttavia, va ribadito l'auspicio, più volte espresso nel dibattito svoltosi in Commissione, che il Governo adotti quanto prima il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005), per la definizione delle modalità tecniche, operative e di regolamentazione riguardanti l'avvio della procedura di trasmissione telematica *on line* della

certificazione di malattia all'INPS da parte del medico curante.

L'articolo 6 intende ridefinire la base di calcolo per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalla legislazione vigente. Come è noto, in occasione di particolari eventi il legislatore ha previsto l'accredito di contribuzione figurativa in favore del lavoratore. In questo modo la sua posizione assicurativa non subisce conseguenze negative, sotto il profilo previdenziale, per effetto del verificarsi di interruzioni o sospensioni dell'attività lavorativa. I criteri di determinazione della predetta contribuzione figurativa sono stati stabiliti dall'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, quando la dichiarazione delle retribuzioni percepite dal lavoratore aveva cadenza annuale e riportava i dati complessivi annuali delle retribuzioni stesse. La modifica normativa proposta con l'articolo 6 intende ridefinire i criteri di determinazione dei valori figurativi ponendoli in linea con l'introduzione della denuncia mensile dei contributi introdotta dalla legge n. 326 del 2003. L'Istituto, infatti, a partire dal 1° gennaio 2005 dispone dei valori retributivi di ciascun assicurato con cadenza mensile. È pertanto possibile utilizzare valori retributivi più analitici per

calcolare l'accredito figurativo. In particolare, ciascun evento verrebbe valorizzato in relazione alla retribuzione piena, costituita dalle sole voci ricorrenti e continuative corrisposte al lavoratore in relazione alla sua posizione contrattuale e all'organizzazione aziendale, che lo stesso avrebbe percepito nel mese in cui si verifica o ha inizio l'evento da coprire figurativamente. Diviene quindi possibile aggiornare l'estratto assicurativo del soggetto mensilmente anche nei casi in cui vi sia contribuzione figurativa, con il risultato di ottenere il completo raggiungimento del principale obiettivo per il quale è stata introdotta la denuncia contributiva mensile.

Sono questi, in sintesi, i contenuti di un disegno di legge sul quale, in Commissione, si è determinato il consenso unanime dei gruppi politici di maggioranza e di opposizione: è auspicabile che tale consenso sia confermato anche dalla discussione in Assemblea e, successivamente, presso l'altro ramo del Parlamento, così che l'INPS possa presto disporre di uno strumento normativo che certamente produrrà effetti positivi sull'attività dell'Istituto ed in favore degli assicurati.

POLI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

**(sul disegno di legge e sui relativi emendamenti)**

27 giugno 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che l'articolo 2 sia modificato assicurando che la sanzione ivi prevista, indubbiamente assai grave poiché suscettibile di provocare la possibile riduzione anche molto rilevante dell'unica fonte di reddito, sia preceduta da idonea comunicazione e garantendo comunque il rispetto del principio del contraddittorio. Si segnala inoltre l'opportunità di evitare, in merito alla trasmissione delle certificazioni di malattia di cui all'articolo 7, eventuali duplicazioni in termini di stanziamento delle risorse, evitando in particolare che i relativi oneri possano essere posti sia a carico delle regioni, sia a carico dell'INPS.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo ad essi, in quanto compatibili, la condizione e le osservazioni formulate sul testo del disegno di legge.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: MORANDO)

**(sul disegno di legge e sui relativi emendamenti)**

16 gennaio 2008

La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.1, 3.2 e 7.1.

In ordine agli emendamenti, propone l'espressione di un parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 3.1, 7.2 e 8.0.1, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO D'INIZIATIVA DEI SENATORI POLI ED ALTRI

—

## Art. 1.

*(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito)*

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva.

3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

## Art. 2.

*(Comunicazione dei dati reddituali dei pensionati)*

1. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

2. Ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale nel termine pre-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito)*

*Identico*

## Art. 2.

*(Comunicazione dei dati reddituali dei pensionati)*

1. *Identico.*

2. Ai **soggetti** che omettono la **presentazione della comunicazione dei dati reddi-**



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Poli ed altri*)

visto al comma precedente viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di settembre. **In caso di presentazione della stessa nel termine previsto per la successiva comunicazione reddituale la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si darà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.**

3. Sono esentati dall'obbligo di comunicazione i pensionati che hanno compiuto l'età di 80 anni.

### Art. 3.

*(Pagamento rateale dei debiti contributivi)*

1. L'articolo 3, comma 3-bis, della legge 8 agosto 2002, n. 178, è così modificato:

«3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge dovuti agli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**tuali nel termine previsto al comma 1, previo avviso da parte degli enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre.**

3. **In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.**

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Poli ed altri*)

Art. 4.

(*Limite alla presentazione di nuove domande nei procedimenti di invalidità civile*)

1. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

Art. 5.

(*Rafforzamento degli obblighi in materia di comunicazioni retributive*)

1. A decorrere dal 1° luglio 2007 i sostituti d'imposta, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenuti al pagamento, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

Art. 6.

(*Comunicazione dei dati reddituali dei lavoratori autonomi*)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Limite alla presentazione di nuove domande nei procedimenti di invalidità civile*)

1. L'articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, **salvi i casi di aggravamento o di insorgenza di nuove patologie non precedentemente valutate.**

Art. 4.

(*Rafforzamento degli obblighi in materia di comunicazioni retributive*)

1. A decorrere dal 1° **giugno 2008** i sostituti d'imposta, personalmente o tramite i loro incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i datori di lavoro che non provvedano ad assolvere i rispettivi obblighi di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenuti al pagamento, in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), della somma di 50 euro a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente.

Art. 5.

(*Comunicazione dei dati reddituali dei lavoratori autonomi*)

*Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Poli ed altri*)

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è inserito il seguente:

«*I-bis*. I soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono tenuti a trasmettere, mediante utilizzazione esclusiva di procedure automatizzate, anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gli elementi necessari ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei premi e contributi previdenziali da determinare sulla base della dichiarazione dei redditi, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, secondo le modalità operative definite dall'Ente medesimo».

#### **Art. 7.**

##### ***(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia)***

**1.** A decorrere dal 1° luglio 2007, la trasmissione delle certificazioni di malattia all'INPS di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avviene esclusivamente in via telematica, secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sentito l'INPS.

**2.** Per assicurare la piena e definitiva operatività della trasmissione telematica delle certificazioni di malattia di cui al comma 1, l'INPS riconosce ai medici che provvedono al servizio di trasmissione telematica un contributo nei limiti di 5 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede con risorse a carico del bilancio dell'ente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Poli ed altri*)

Art. 8.

*(Contribuzione figurativa)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la base di calcolo per la liquidazione ai lavoratori subordinati per i quali viene presentata la denuncia contributiva mensile, di cui all'articolo 44 del decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tutte le prestazioni a sostegno o integrazione del reddito erogate dall'INPS, nonché per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, è rappresentata dalla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

2. Nell'ipotesi di prestazioni dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento è quella inerente al mese di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso in cui nel mese non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo sarà riferito alle retribuzioni del mese immediatamente precedente, ovvero, in assenza, del mese immediatamente successivo, nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di rapporto di lavoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

*(Contribuzione figurativa)*

*Identico*



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Poli ed altri*)

## ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 3)

a) Mancata attribuzione o sospensione, nei confronti di soggetti con età inferiore a quella di vecchiaia, della pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° agosto 1984, di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

b) riduzione dell'assegno di invalidità per reddito da lavoro, di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) revisione straordinaria dell'assegno di invalidità, di cui all'articolo 9 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

d) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

e) incumulabilità della pensione di anzianità e dell'assegno di invalidità con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A  
(*Articolo 1, comma 3*)

*Identico*

